

DT II - LIGURIA , PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio di Supporto
Sezione Acquisti

Prot.: 4099/RI

Oggetto: Fornitura di test rapidi per la rilevazione di stupefacenti (narcotest) da destinare all'Ufficio delle Dogane di Genova 2. Affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

CUI 598/2020
CIG: ZB52F6CD2C
CPV: 38432000-2

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO

VISTI:

- il D.Lgs. n. 300/99, "Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- il Manuale delle procedure dell'attività negoziale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 32, comma 2 del medesimo Decreto;
- il D.L. n. 95/2012 (*Spending Review*), convertito con modificazioni dalla L. n.135/2012, che prevede l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;

PREMESSO che:

- l'attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, svolta dagli uffici doganali, richiede l'uso di test di rilevazione rapida;
- in data 18/11/2020 l'Ufficio delle Dogane di Genova 2 ha richiesto la fornitura di una confezione di Prime test 10 e di due confezioni di "Synthetic Cannabinoids Test" da impiegare nello svolgimento delle predette attività;

ACCERTATO che la tipologia di bene richiesta non risulta essere presente nelle Convenzioni di Consip S.p.A.;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 145/2018, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del MePA;

CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, IVA esclusa;

RILEVATO che a seguito di un'indagine esplorativa, finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato, sono state individuate le proposte dei seguenti operatori economici:

- Gruppo S.I.T. S.r.l. (P.IVA 03256960273), con sede legale in Via Roma 69/B, loc. S. Michele Vecchio, Quarto d'Altino (VE);
- Società Italiana Chimici - Divisione Scientifica S.r.l. unipersonale (P.IVA 00942591009), con sede legale in Via Rio nell'Elba n.140, Roma;

ACCERTATO che:

- la Società Italiana Chimici S.r.l., rende disponibili i beni oggetto del presente approvvigionamento corrispondenti alle caratteristiche necessitate;
- la Società Gruppo S.I.T. S.r.l. è presente su MePA, ma su differenti cataloghi;

TENUTO CONTO che:

- questa Amministrazione ha già precedentemente affidato alle suddette Società la fornitura di prodotti simili a quelli che attualmente si intende procurare;
- in particolare sono stati acquistati:
 - dalla Società Gruppo S.I.T. S.r.l., due Kit Narcotest, due confezioni di Narcotest Generico e due confezioni Multy Party, mediante lettera d'ordine n.45610/RU del 21/11/2018;
 - dalla Società Italiana Chimici S.r.l., sedici confezioni di Narcotest mediante ordine su MePA n. 5205118 del 7/11/2019;

CONSIDERATO che:

- in attuazione del principio di rotazione degli affidamenti, in data 25/11/2020 è stato richiesto alla Società Gruppo S.I.T. S.r.l. di inviare un preventivo di spesa per l'acquisto dei prodotti indicati in premessa;

- in pari data, la Ditta ha presentato la propria offerta (n. 515/2020, acquista al protocollo dell'Amministrazione con n. 42446 del 26/11/2020), quantificando il costo della fornitura in Euro 64,00 al netto dell'IVA, come di seguito indicato:
 - 1 Narcotest Multi Party "Generico" (cod. art. GS0110): _____ 10,00 euro;
 - 2 Narcotest Cannabinoidi Sintetici (cod. art. SCA0110): _____ 44,00 euro;
 - Spese di trasporto: _____ 10,00 euro;

- il preventivo pervenuto si ritiene economicamente congruo e in linea con i valori di mercato;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Società Gruppo S.I.T. S.r.l. mediante acquisizione del DURC (numero protocollo INPS_23094639);

VERIFICATO, altresì, che non risultano annotazioni riservate a carico della suddetta Società nel casellario dell'A.N.A.C.;

RITENUTO, pertanto, di assegnare il servizio di fornitura indicato in premessa alla Società Gruppo S.I.T. S.r.l., mediante procedura di affidamento diretto fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che:

- non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la fornitura richiesta è stata inserita nel Piano della Programmazione degli acquisti di beni e servizi dell'anno 2020 e tale spesa sarà imputata sul Budget Corrente 2020/2021 dell'Ufficio delle Dogane di Genova 2, alla Voce di conto FD03100020 - "Materiali di consumo";
- il Codice Contabile Articolo è: C01.0008.0048 "Altri Materiali di consumo";
- l'appalto è stato registrato con C.I.G.ZB52F6CD2C;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

1. di autorizzare l'acquisto di un Narcotest Multi Party "Generico" e di due Narcotest Cannabinoidi Sintetici da destinare all'Ufficio delle Dogane di Genova 2, per una spesa complessiva di 64,00 euro, oltre IVA;
2. per l'effetto, di affidare il servizio di fornitura alla Società Gruppo S.I.T. S.r.l. (C.F./P.IVA 03256960273), con sede legale in Via Roma, 69/B, loc. S. Michele Vecchio, Quarto d'Altino (VE), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

3. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante lettera di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di stabilire che, nel caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento delle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto;
5. di avocare a sé la responsabilità del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione dello stipulando contratto, ai sensi degli artt. 101 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la dott.ssa Teresa Rosaria De Luca, Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Genova 2, o il funzionario dalla stessa formalmente delegato;
7. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dalla normativa vigente.

Genova, 30.11.2020.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dott. Davide Aimar
documento firmato digitalmente

Il Responsabile di Sezione: dr.ssa Alessandra Carretta
Il funzionario referente per la trattazione: dott. Fabio Buscemi